



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche (SDITB)

ORDINANZA SINDACALE
n. 04 del 22/01/2024

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di sito in via Fedro, [redacted] ai sensi dell'art. 54, comma 4, Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii - Prat. 69/2021

IL SINDACO

Premesso che

- A seguito di alcuni eventi franosi, con nota PG/2022/679260 del 21 settembre 2022, i [redacted] del costone tufaceo in dissesto prospettante sulle aree del Parco Mergellina venivano diffidati ad eliminare il pericolo attraverso la realizzazione di opere strutturali e non strutturali.
- Con nota PG/2023/743744 del 15 ottobre 2022 il Servizio Polizia Locale – Nucleo Difesa Idrogeologica trasmetteva le relate di avvenuta notifica della diffida ad eliminare il pericolo.
- A seguito di un ulteriore fenomeno franoso, personale del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli e dei Vigili del Fuoco effettuavano un sopralluogo eseguito in data 10 agosto 2023, dal quale emergeva *...il distacco e caduta di materiale tufaceo dal costone posto alle spalle [redacted]*.
Detta situazione è stata notificata con nota prot PG/2023/661973 di pari data.
- Personale del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, a seguito di sopralluogo eseguito in data 15 settembre 2023, a sua volta, riscontrava la presenza di una frana da crollo del costone tufaceo alto circa 30 m e posto in prossimità di uno degli [redacted]
verificando altresì che alcuni blocchi tufacei più piccoli avevano raggiunto gli accessi ai garage.
- Con nota PG/2023/739644 del 18 settembre 2023 veniva emessa una *diffida a non praticare i garage e gli appartamenti* a firma del Dirigente del Servizio, a carico degli occupanti [redacted] nelle more della messa in sicurezza del costone.
- Detta diffida *a non praticare i garage e gli appartamenti* veniva regolarmente notificata a tutte le parti a cura del Servizio Polizia Locale – Nucleo Difesa Idrogeologica in data 20 settembre 2023.
- Con nota PG/2023/863878 del 25 ottobre 2023 personale tecnico del Servizio Protezione Civile-Turno di Guardia H24 constatava e comunicava *...nuovo distacco e caduta di materiale tufaceo dal costone [redacted]*

Atteso che

- la *"Comunicazione di avvio del procedimento avente per oggetto il provvedimento cautelativo di impraticabilità dell'Immobile [redacted]"*

[rif. pratica Difesa Idrogeologica n. 69/2021] ai sensi dell'art. 7 Legge 241/90, ai fini dell'eventuale adozione di Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 54, comma 4, Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii" è stata regolarmente notificata in data 28/11/2023 a cura del Servizio Polizia Locale – UOTE che trasmetteva relata di notifica con nota PG/2023/990842 del 04/12/2023;

Rilevato che

- agli atti del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo (CEP)* relativo ai dissesti sopra indicati
- sono risultate vane le interlocuzioni avviate dal Servizio per la risoluzione della problematica con proprietari degli immobili ed amministratori dei beni ricadenti nell'ambito di interesse;

Considerato che

- le aree esterne del [REDACTED] e non solo, sono state già oggetto di Ordinanza Sindacale n. 3 del 22 settembre 2022, emessa in considerazione che "...la situazione fessurativa presente lungo il costone tufaceo e la presenza di blocchi isolati costituisce pericolo che minaccia l'incolumità di chi percorre le aree sottostanti lo stesso, incluso il viale interno [REDACTED] e tutte le aree scoperte poste di fronte al costone...".
- allo stato il quadro fessurativo rilevato nei citati sopralluoghi, le dimensioni dei blocchi ancora in sede che appaiono comunque isolati e privi di sufficiente appoggio, nonché i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica in generale e potrebbero rappresentare un pericolo potenziale per le persone e l'integrità dei beni afferenti [REDACTED]
- i soggetti tenuti all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, già diffidati con citata nota PG/2022/679260 del 21/09/2022, non hanno prodotto il prescritto *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo (CEP)*.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi del c.4 dell'articolo 54, D. L.vo 267/00;
- il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679;
- sull'argomento è stato sentito l'Assessore di riferimento.

Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente

Tanto premesso,

ORDINA

Alla sig.ra OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, in qualità di proprietaria dell'appartamento [REDACTED]

- di *non praticare e far praticare* "ad horas", unitamente al proprio nucleo familiare, la suddetta unità immobiliare fino all'esecuzione delle immediate misure necessarie a produrre il *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo (CEP)*, atto a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti del costone tufaceo avente accesso dal parco [REDACTED] e prospettante l'edificio denominato [REDACTED] e comunque non oltre 36 mesi dall'avvenuta notifica del presente atto.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Prof. Ing. Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.